

REGOLAMENTO DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE, DELLE VISITE GUIDATE E DELLE USCITE DIDATTICHE

Art. 1 – Finalità e principi generali

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, i viaggi-studio, gli scambi, i soggiorni all'estero e le attività formative fuori sede costituiscono parte integrante della programmazione educativa e didattica dell'Istituto quando risultano coerenti con il PTOF, con la programmazione del Consiglio di classe e con gli obiettivi formativi del percorso di studi.

Le attività devono perseguire finalità culturali, educative, orientative, linguistiche, scientifiche, artistiche, sportive, interculturali e di cittadinanza, evitando che l'iniziativa si riduca a una mera esperienza ricreativa o turistica.

Ogni viaggio o uscita deve essere oggetto di programmazione, istruttoria organizzativa, valutazione dei rischi, autorizzazione degli organi competenti, informazione alle famiglie e verifica finale.

L'organizzazione deve rispettare i principi di legalità, imparzialità, trasparenza, economicità, inclusione, proporzionalità, sostenibilità e tutela della salute e dell'incolumità degli studenti.

Il presente Regolamento è adottato nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica dell'Istituto, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e della normativa vigente. Le procedure di acquisizione di beni e servizi sono svolte secondo la disciplina dei contratti pubblici, il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche e gli atti dell'Istituto.

Art. 2 – Tipologie di attività

Ai fini del presente Regolamento si distinguono:

- uscite didattiche, di durata generalmente coincidente con l'orario scolastico e senza pernottamento;
- visite guidate, anche di una giornata intera, presso musei, istituzioni, aziende, enti culturali, siti naturalistici o altri luoghi coerenti con il progetto formativo;
- viaggi d'istruzione, con uno o più pernottamenti e programma didattico articolato;
- viaggi-studio e soggiorni linguistici, organizzati per il potenziamento delle competenze linguistiche e interculturali;
- scambi e mobilità internazionale, anche nell'ambito di programmi europei o di accordi con istituzioni scolastiche straniere;
- attività esterne, comprese esperienze laboratoriali, sportive, di orientamento e di Formazione Scuola Lavoro.

Le attività possono riguardare una singola classe, più classi, gruppi interclasse o gruppi di studenti appartenenti allo stesso indirizzo o progetto.

Art. 3 – Limiti di durata e pernottamenti

Nel rispetto della programmazione didattica, delle risorse disponibili e delle esigenze di sicurezza, sono stabiliti i seguenti limiti ordinari massimi di pernottamento per i viaggi d'istruzione:

Classi	Limite massimo ordinario
Prime	un pernottamento
Seconde	due pernottamenti
Terze	tre pernottamenti
Quarte	quattro pernottamenti
Quinte	da cinque a sette pernottamenti

Il limite previsto per le classi quinte può essere fissato in cinque o sette pernottamenti in relazione alla meta, agli obiettivi formativi, alla distanza, al programma, ai costi e alla sostenibilità organizzativa.

Il Consiglio d'Istituto può stabilire, con deliberazione generale annuale, eventuali criteri applicativi o limiti ulteriori. Eventuali deroghe ai limiti di cui al comma 1 devono essere eccezionali, motivate da specifiche finalità formative e autorizzate dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti e acquisito il parere del Consiglio di classe interessato.

Le uscite didattiche e le visite guidate senza pernottamento sono programmate nel rispetto dei limiti annuali deliberati dal Consiglio d'Istituto e delle esigenze di continuità didattica.

Nel caso di gruppi interclasse del triennio possono essere organizzati viaggi-studio, scambi, progetti Erasmus, soggiorni linguistici e mobilità internazionale, purché coerenti con il PTOF e con un progetto formativo approvato dagli organi competenti.

Art. 4 – Numero delle attività e periodi di effettuazione

Il numero delle attività è definito annualmente dal Consiglio d'Istituto (max 3 uscite didattiche/visite guidate per classe per a.s.), tenendo conto della programmazione del Collegio dei Docenti, delle proposte dei Consigli di classe, dei costi a carico delle famiglie e dell'esigenza di garantire l'ordinario svolgimento delle lezioni.

Di regola, non si effettuano viaggi d'istruzione e visite guidate nei trenta giorni antecedenti il termine delle lezioni, né durante periodi interessati da scrutini, esami, elezioni scolastiche o altre attività istituzionali incompatibili.

Il divieto di cui al comma 2 può essere derogato per motivate esigenze didattiche, logistiche o organizzative, con autorizzazione del Dirigente scolastico e nel rispetto del calendario scolastico e degli impegni istituzionali.

Il periodo dei viaggi delle classi quinte è individuato annualmente dal Consiglio d'Istituto, tenuto conto del calendario scolastico, delle attività di orientamento, delle prove comuni, delle attività di ammissione all'Esame di Maturità e della programmazione del Collegio dei Docenti.

Non sono autorizzate attività che compromettano in modo irragionevole la frequenza scolastica, la partecipazione alle verifiche programmate o la preparazione all'Esame di Maturità.

Art. 5 – Programmazione e proposta

È nominata apposita Commissione che propone, tenendo conto delle classi e recependo le istanze dei Consigli di classe, le mete e gli itinerari. La programmazione generale viene proposta al Collegio per l'approvazione.

La Commissione procede poi all'organizzazione in collaborazione con il personale di Segreteria. I consigli di classe individuano i docenti accompagnatori ed eventuali sostituti e segnala situazioni particolari.

La proposta è inserita nel verbale del Consiglio di classe e trasmessa entro il termine stabilito dalla Dirigenza tramite la modulistica d'Istituto.

Le proposte tardive, incomplete o non coerenti con la programmazione possono non essere esaminate. Le variazioni successive alle deliberazioni degli organi collegiali sono ammesse solo per esigenze documentate e con autorizzazione dell'organo competente.

Art. 6 – Partecipazione degli studenti

La partecipazione è favorita in ragione della finalità inclusiva e formativa dell'attività, senza discriminazioni fondate su condizioni economiche, personali, familiari, di salute, disabilità, nazionalità, religione o altro fattore protetto.

Per i viaggi d'istruzione della singola classe, il Consiglio d'Istituto può prevedere una percentuale minima di partecipazione, ordinariamente pari ai due terzi degli studenti della classe, salvo diversa deliberazione motivata per specifiche attività o progetti.

Nel computo della percentuale minima possono essere esclusi, secondo criteri previamente deliberati, gli studenti che non siano ammessi dal Consiglio di classe per ragioni disciplinari o di sicurezza, purché la decisione sia individuale, motivata, proporzionata e adottata nel rispetto del Regolamento di disciplina.

Gli studenti che non partecipano al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni secondo l'organizzazione predisposta dall'Istituto. L'eventuale assenza deve essere giustificata.

La partecipazione a visite o uscite di un giorno è, di regola, riferita all'intera classe, salvo assenze, impedimenti documentati o diversa organizzazione didattica.

È vietata la partecipazione di persone estranee alla comunità scolastica, compresi familiari o altri accompagnatori non formalmente autorizzati. Sono ammesse deroghe esclusivamente per esigenze documentate di assistenza e inclusione, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e definizione formale dei compiti del soggetto autorizzato.

Le difficoltà economiche non devono impedire, ove possibile, la partecipazione. L'Istituto individuerà, nel rispetto delle risorse disponibili e della riservatezza, misure di sostegno o modalità organizzative idonee a prevenire l'esclusione.

In presenza di tre note disciplinari ritenute gravi, riferite a comportamenti incompatibili con le finalità educative dell'attività, con il rispetto delle regole di convivenza scolastica o con le condizioni di sicurezza proprie e altrui, lo studente può essere escluso dalla partecipazione al viaggio d'istruzione o alla visita guidata. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di classe, con provvedimento motivato e nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e diritto dello studente ad essere ascoltato. Ai fini della valutazione, sono considerate esclusivamente le note relative a fatti specifici, formalmente contestati e adeguatamente documentati. L'eventuale esclusione non esonera lo studente dall'obbligo di frequenza delle attività didattiche predisposte dall'Istituto durante il periodo del viaggio o della visita.

Art. 7 – Studenti con disabilità, DSA, BES o esigenze sanitarie

La progettazione deve considerare preventivamente le esigenze degli studenti con disabilità, DSA, BES, patologie o altre condizioni che richiedano adattamenti organizzativi.

Il Consiglio di classe, d'intesa con la famiglia e con le figure professionali competenti, individua le misure necessarie per garantire la partecipazione e la sicurezza dello studente.

Prima della partenza devono essere verificati, per quanto possibile:

- accessibilità dei mezzi di trasporto e delle strutture;
- presenza di ascensori, rampe, servizi accessibili e camere idonee;
- necessità di assistenza personale o sanitaria;
- modalità di gestione di farmaci, allergie e diete;
- contatti di emergenza;
- compatibilità delle attività con il PEI, il PDP e le condizioni individuali.

Nessuno studente è escluso per la sola presenza di una disabilità o di una condizione sanitaria. Eventuali limitazioni devono essere motivate da effettive e documentate esigenze di sicurezza o dall'impossibilità, nonostante gli adattamenti ragionevoli, di assicurare una partecipazione adeguata.

I dati sanitari sono trattati esclusivamente per finalità organizzative e di sicurezza, da personale autorizzato e secondo la normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 8 – Docenti accompagnatori e personale incaricato

Gli accompagnatori sono individuati dal Consiglio di classe e formalmente incaricati dal Dirigente scolastico.

Sono individuati, per quanto possibile, docenti della classe o comunque docenti che conoscano il gruppo e le sue esigenze. Devono essere previsti accompagnatori sostituti.

Il numero degli accompagnatori è determinato in relazione al numero degli studenti, all'età, alla meta, alla durata, al programma, alle condizioni di rischio e alle esigenze di inclusione. In via ordinaria è previsto almeno un accompagnatore ogni quindici studenti, salvo diversa valutazione motivata del Dirigente scolastico.

Per studenti con disabilità o con particolari esigenze di assistenza possono essere previsti ulteriori accompagnatori o figure di supporto, secondo quanto definito dal PEI, dal Consiglio di classe e dalla Dirigenza.

Il docente comunica la propria disponibilità mediante la modulistica prevista. La disponibilità deve essere compatibile con gli obblighi di servizio e con le attività istituzionali.

Il Dirigente scolastico conferisce l'incarico, impartisce le disposizioni organizzative e individua il responsabile del viaggio o dell'attività.

Gli accompagnatori assicurano la vigilanza, il coordinamento del gruppo, il rispetto del programma, la gestione delle emergenze e la tempestiva comunicazione alla Dirigenza di ogni situazione rilevante.

L'obbligo di vigilanza deve essere graduato in relazione all'età, alla maturità, al numero degli studenti, alle caratteristiche della meta e alle attività programmate. Esso non comporta un controllo invasivo della sfera personale, ma richiede una valutazione preventiva dei rischi, una vigilanza effettiva e un'organizzazione adeguata.

L'affidamento di singole attività a strutture o operatori esterni non esonera la scuola e gli accompagnatori dai doveri di controllo, coordinamento e protezione loro propri.

L'eventuale impossibilità di partecipazione di un accompagnatore deve essere comunicata senza ritardo. La sostituzione è disposta dal Dirigente scolastico, verificando la permanenza dei requisiti di sicurezza e senza oneri non autorizzati.

Art. 9 – Vigilanza e responsabilità

Gli studenti restano affidati alla vigilanza della scuola e degli accompagnatori per tutta la durata dell'attività, dal momento stabilito per la partenza fino al rientro o alla conclusione dell'affidamento organizzato.

L'iscrizione al viaggio o all'attività non esonera la scuola dall'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità degli studenti, né esonera gli studenti dal rispetto delle istruzioni ricevute.

L'organizzazione deve prevedere misure preventive proporzionate ai rischi prevedibili, comprese la verifica delle strutture, dei mezzi, degli itinerari e delle attività programmate.

Le attività sportive, acquatiche, escursionistiche o comunque connotate da rischi specifici sono consentite solo previa valutazione preventiva dei rischi, verifica dell'idoneità degli operatori e delle strutture e acquisizione delle autorizzazioni necessarie.

In presenza di allerte meteo, condizioni ambientali avverse, malfunzionamenti, situazioni di pericolo o informazioni oggettive che rendano rischiosa l'attività, il responsabile del viaggio sospende o modifica il programma e informa la Dirigenza.

La maggiore età dello studente non elimina i doveri organizzativi e di protezione della scuola, pur incidendo sulla graduazione della vigilanza e sulla responsabilità personale dello studente.

Gli accompagnatori devono conoscere i recapiti degli studenti e delle famiglie, le informazioni essenziali per le emergenze e le procedure di comunicazione, evitando la diffusione di dati eccedenti o non necessari.

Art. 10 – Sicurezza, trasporti e strutture ricettive

La scelta dei mezzi di trasporto e delle strutture ricettive è effettuata in base a sicurezza, affidabilità, accessibilità, qualità del servizio, sostenibilità, distanza, durata degli spostamenti e costo complessivo.

La scuola acquisisce dall'operatore economico la documentazione richiesta dalla normativa vigente e dagli atti di gara, verificando i requisiti del servizio di trasporto, dell'agenzia o dell'organizzatore e della struttura ricettiva.

Gli itinerari devono prevedere, per quanto possibile, spostamenti non eccessivamente gravosi o in orari incompatibili con la sicurezza degli studenti. I tempi di guida e di riposo devono essere conformi alla normativa vigente.

Le strutture ricettive sono valutate in relazione a sicurezza, ubicazione, capienza, condizioni igieniche, vie di fuga, servizi di emergenza, accessibilità e adeguatezza delle camere.

Per attività in mare, piscina, montagna, fiumi, parchi avventura o altri ambienti con rischi specifici devono essere verificate le condizioni meteorologiche e ambientali e devono essere rispettate le istruzioni degli operatori qualificati.

L'Istituto dispone di una copertura assicurativa secondo le polizze vigenti. Le famiglie sono informate della copertura, dei limiti e delle eventuali garanzie aggiuntive necessarie.

Gli studenti devono portare documento di identità valido, tessera sanitaria e la documentazione richiesta per la destinazione. Per viaggi all'estero devono essere verificati i requisiti di espatrio e le eventuali autorizzazioni.

Le famiglie comunicano tempestivamente allergie, intolleranze, patologie, terapie o altre esigenze sanitarie rilevanti, utilizzando canali riservati e fornendo esclusivamente le informazioni necessarie.

In caso di emergenza gli accompagnatori attivano i servizi pubblici competenti, informano la Dirigenza e contattano la famiglia secondo le procedure d'Istituto.

Art. 11 – Programma, autorizzazioni e documentazione

Il programma definitivo contiene: itinerario e tempi; mezzi di trasporto; strutture ricettive; attività e visite; nominativi degli accompagnatori; costi e modalità di pagamento;

La partecipazione degli studenti minorenni richiede l'autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale, raccolta con modalità tracciabile.

L'autorizzazione deve contenere, ove necessario, informazioni su: destinazione e durata; programma; costi; regole di comportamento; eventuali attività con rischi specifici; dati sanitari essenziali e contatti per le emergenze.

La scuola informa gli studenti e le famiglie che la partecipazione comporta il rispetto del programma, degli orari, delle istruzioni degli accompagnatori, delle regole della struttura ospitante e del divieto di allontanamento non autorizzato.

L'autorizzazione non comporta rinuncia ai diritti inderogabili dello studente né esonera la scuola dai propri obblighi di organizzazione e vigilanza.

Art. 12 – Procedure organizzative e competenze

La Commissione presenta la proposta annuale al Collegio. Il Collegio dei Docenti approva, per quanto di competenza, il piano delle attività e verifica la coerenza con il PTOF e con la programmazione didattica. Il Consiglio d'Istituto delibera secondo le proprie competenze, anche in relazione ai criteri generali, ai limiti di spesa e all'organizzazione complessiva.

Il Consiglio di classe esamina la proposta sotto il profilo didattico, organizzativo e partecipativo, la inserisce nel verbale e compila nella persona del Coordinatore di classe l'apposito modulo.

Il Dirigente scolastico cura l'attuazione delle deliberazioni, adotta gli atti di propria competenza, conferisce gli incarichi e sovrintende alle procedure amministrative.

Il DSGA e gli uffici amministrativi curano le procedure di acquisizione del servizio, i rapporti amministrativi con gli operatori economici, i pagamenti e la conservazione degli atti, secondo la normativa vigente.

La Commissione viaggi supporta la Dirigenza nella raccolta delle proposte, nella verifica documentale, nel confronto delle offerte e nel monitoraggio organizzativo. Essi non sostituiscono gli organi titolari delle competenze deliberative o amministrative.

Gli atti amministrativi relativi alla scelta del contraente, al contratto, ai costi e ai pagamenti sono gestiti secondo trasparenza, tracciabilità, protezione dei dati e disciplina dell'accesso.

Art. 13 – Costi, pagamenti e inclusione economica

Il Consiglio d'Istituto stabilisce, ove necessario, criteri e tetti di spesa orientativi, tenendo conto delle diverse tipologie di attività, della durata, della destinazione e delle risorse delle famiglie.

La scelta della meta e del programma tiene conto anche della sostenibilità economica, per evitare che il costo determini discriminazioni o impedisca la partecipazione.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente attraverso le modalità indicate dall'Istituto. Non sono ammessi pagamenti diretti ai docenti o agli accompagnatori, salvo piccole spese autorizzate e rendicontate secondo le procedure interne.

In caso di rinuncia o mancata partecipazione si applicano le condizioni contrattuali dell'operatore e della polizza eventualmente stipulata, salvi i diritti previsti dalla normativa vigente e dal contratto.

I costi di accompagnamento dei docenti e le spese autorizzate sono gestiti secondo la disciplina contrattuale, contabile e amministrativa applicabile.

Art. 14 – Regole di comportamento degli studenti

Durante il viaggio o l'attività gli studenti:

- partecipano alle attività previste dal programma;
- rispettano gli orari, le istruzioni degli accompagnatori e le regole della struttura ospitante;
- mantengono un comportamento corretto verso compagni, docenti, personale, operatori, famiglie ospitanti e altre persone incontrate;
- rispettano mezzi di trasporto, camere, arredi, luoghi pubblici, patrimonio storico-artistico e ambiente;
- non si allontanano dal gruppo o dalla struttura senza autorizzazione;
- non consumano alcolici o sostanze vietate;
- non fumano nei luoghi in cui il divieto è vigente;
- non introducono oggetti pericolosi;
- non realizzano o diffondono immagini, audio o video lesivi della dignità o della riservatezza altrui;
- comunicano tempestivamente malori, incidenti, pericoli, smarrimenti o altre situazioni rilevanti;
- custodiscono con diligenza documenti, denaro, dispositivi e oggetti personali.

Le regole si applicano anche durante i tempi liberi, nelle strutture ricettive e nei mezzi di trasporto.

Art. 15 – Smartphone, dispositivi digitali e sistemi di IA

L'uso di smartphone e dispositivi personali durante le attività è consentito nei limiti stabiliti dagli accompagnatori e dal programma, senza pregiudicare vigilanza, sicurezza, partecipazione e rispetto della privacy.

È vietato fotografare, registrare o diffondere immagini, audio, video o dati relativi a studenti, docenti, personale, famiglie ospitanti o terzi senza autorizzazione e senza il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

È vietato utilizzare dispositivi o sistemi di intelligenza artificiale per produrre o diffondere contenuti offensivi, discriminatori, falsificati, denigratori o lesivi della dignità delle persone.

L'eventuale utilizzo didattico di strumenti digitali o di IA deve essere autorizzato e deve rispettare il Regolamento interno sull'IA e le istruzioni degli accompagnatori.

Art. 16 – Violazioni, interventi e sanzioni

Le violazioni delle presenti disposizioni sono segnalate al Dirigente scolastico e comportano l'applicazione delle misure previste dal Regolamento di disciplina, nel rispetto della contestazione, dell'ascolto dello studente, della proporzionalità e della finalità educativa.

Nei casi di particolare gravità o di reiterazione, il Dirigente scolastico può disporre, d'intesa con gli accompagnatori e sentita la famiglia, il rientro anticipato dello studente, quando necessario per la sicurezza del gruppo o per la prosecuzione ordinata dell'attività.

Il rientro anticipato è disposto con atto motivato e secondo modalità organizzative sicure. Per lo studente minorenni il rientro avviene, di regola, con affidamento all'esercente la responsabilità genitoriale o a persona formalmente delegata.

Le spese ulteriori conseguenti al rientro anticipato possono essere poste a carico della famiglia soltanto quando ciò sia previsto dalle condizioni comunicate, dal contratto, dalla polizza o sia riconducibile a una condotta imputabile dello studente, previa valutazione concreta e nel rispetto della normativa vigente.

Lo studente resta responsabile dei danni cagionati con dolo o colpa, secondo la normativa applicabile. L'eventuale risarcimento non sostituisce il procedimento disciplinare e il procedimento disciplinare non determina automaticamente l'obbligo risarcitorio.

La scuola non applica automaticamente l'esclusione da future attività o il rientro anticipato per una mera difficoltà organizzativa, ma valuta la gravità concreta, il rischio, la reiterazione, l'età e le circostanze del caso.

Art. 17 – Emergenze, infortuni e relazioni finali

In caso di malore o infortunio gli accompagnatori prestano il primo intervento nei limiti della propria formazione, attivano i servizi di emergenza e informano tempestivamente la Dirigenza e la famiglia. Ogni incidente, disservizio, irregolarità o situazione di rischio è documentato mediante relazione scritta, trasmessa al Dirigente scolastico senza ritardo e comunque entro il termine organizzativo indicato dalla scuola.

Il responsabile del viaggio comunica all'agenzia o all'operatore economico i disservizi rilevati secondo i termini e le modalità previste dal contratto, conservando la relativa documentazione.

Al termine dell'attività gli accompagnatori redigono una relazione consuntiva sull'andamento del viaggio, sulla partecipazione, sulle criticità e sugli eventuali interventi migliorativi.

Art. 18 – Assicurazione e documenti di viaggio

Tutti i partecipanti devono essere coperti dalle assicurazioni previste dall'Istituto e dalla normativa vigente.

Per attività all'estero gli studenti devono essere muniti di documento valido per l'espatrio, tessera sanitaria e ogni ulteriore documento richiesto dalla destinazione.

Le informazioni relative a polizze, franchigie, esclusioni e procedure di denuncia sono comunicate alle famiglie prima della partenza.

Gli studenti sono informati sulle regole relative a bagagli, sostanze, oggetti vietati, farmaci e controlli di sicurezza, tenendo conto delle disposizioni del vettore e della destinazione.

Art. 19 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo e sul sito dell'Istituto ed è comunicato a studenti, famiglie e personale.

Per quanto non previsto si applicano la normativa vigente, il PTOF, il Regolamento d'Istituto, il Regolamento di disciplina, il Patto educativo di corresponsabilità, gli atti di gara e i contratti stipulati dall'Istituto.

Il Regolamento è sottoposto a revisione periodica e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche normative o organizzative rilevanti.